

REGOLAMENTO (UE) N. 419/2013 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2013

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

- (1) Il 10 agosto 2012 la Commissione europea ("la Commissione") ha reso nota con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ ("l'avviso di apertura") l'apertura di un procedimento antisovvenzioni ("il procedimento antisovvenzioni" o "il presente procedimento") relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India ("il paese interessato").
- (2) Lo stesso giorno la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India ed ha avviato un'inchiesta separata ("il procedimento antidumping").
- (3) Il procedimento antisovvenzioni è stato aperto in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2012 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) ("il denunciante") a nome di produttori che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell'Unione di determinati fili di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova diretta dell'esistenza di sovvenzioni per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, elementi che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato alla pubblica amministrazione indiana di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, secondo la quale le importazioni sovvenzionate di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India arrecavano un grave pregiudizio all'industria dell'Unione. La pubblica amministrazione indiana è stata invitata a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della denuncia e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Nel presente caso non è stata concordata alcuna soluzione.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.⁽²⁾ GU C 240 del 10.8.2012, pag. 6.⁽³⁾ GU C 240 del 10.8.2012, pag. 15.

1.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (5) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta al denunciante, agli altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori noti, agli importatori ed utilizzatori noti e alle autorità indiane.
 - (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato nell'avviso di apertura. È stata accordata un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi concreti per essere sentite.
 - (7) Tenuto conto del numero elevato di produttori esportatori nel paese interessato, di importatori indipendenti e di produttori dell'Unione coinvolti dall'inchiesta, e per completare quest'ultima entro i termini previsti, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura la sua decisione di limitare ad un numero ragionevole i produttori esportatori nel paese interessato, gli importatori indipendenti e i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta mediante la scelta di un campione, a norma dell'articolo 27 del regolamento di base (tecnica nota anche come "campionamento").
- 1.2.1. Campionamento dei produttori esportatori
- (8) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nel paese interessato sono stati invitati a manifestarsi alla Commissione e a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.
 - (9) In totale 18 produttori esportatori, alcuni dei quali appartenenti allo stesso gruppo, hanno fornito le informazioni richieste entro i termini indicati nell'avviso di apertura ed hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione. Sette di essi hanno inoltre chiesto di essere esaminati a titolo individuale nell'eventualità che non fossero inclusi nel campione. Quindici di queste società disposte a collaborare hanno dichiarato di aver esportato fili di acciaio inossidabile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione è stato quindi scelto in base alle informazioni fornite da questi quindici produttori esportatori.
 - (10) In applicazione dell'articolo 27 del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione atto ad essere adeguatamente esaminato nel tempo disponibile. Il campione selezionato è composto da due società individuali e da un gruppo costituito da quattro società collegate, che insieme rappresentano più del 63 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione.

